

Interpello dell'Agenzia delle entrate sulla attività della pubblica amministrazione

DS6901

DS6901

# Cessioni p.a., il tempo è denaro

## Non imponibile il trasferimento fuori Ue entro 180 giorni

*Non è di ostacolo, alla luce dell'orientamento della Corte di giustizia dell'Ue, la circostanza che l'esportazione dei beni non sia dimostrata da documentazione doganale, come richiede la norma, ma sia attestata dalla stessa p.a. cessionaria*

DI FRANCO RICCA

**L**a cessione gratuita di beni nei confronti di una pubblica amministrazione che provvede, entro 180 giorni dalla consegna, a trasferirli fuori dell'Ue, tramite un incaricato individuato dalla Commissione europea, nell'ambito di un programma di aiuti umanitari, può beneficiare del trattamento di non imponibilità ad Iva previsto dalla lettera b-bis) dell'art. 8 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633. Non è di ostacolo, alla luce dell'orientamento sostanzialista della Corte di giustizia dell'Ue in materia probatoria, la circostanza che l'esportazione dei beni non sia dimostrata da documentazione doganale, come letteralmente richiede la norma, ma sia attestata dalla stessa p.a. cessionaria dopo avere ottenuto dai propri referenti dell'Ue la relativa prova. E' inoltre irrilevante il fatto che non sia stato ancora adottato il decreto attuativo previsto dalla norma, che dovrebbe stabilire le modalità di tali cessioni, potendo farsi riferimento, nelle more, al decreto del ministro delle finanze 10 marzo 1988, n. 379, che disciplinava l'applicazione della simile agevolazione fiscale in precedenza prevista dall'art. 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 46.

Questo, in sintesi, il parere espresso dall'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 182 del 12 settembre 2024, in merito all'applicabilità, nella fattispecie rappresentata dall'istante, della disposizione della citata lettera b-bis) dell'art. 8

della legge sull'Iva, che annovera tra le cessioni all'esportazione non imponibili le cessioni con trasporto o spedizione fuori dal territorio dell'Ue entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario e per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con dm, nei confronti delle pp.aa. e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie. Tale disposizione recepisce quella dell'art. 146, lett. c), della direttiva Iva, che impone agli stati membri di esentare dall'imposta "le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano fuori dalla Comunità nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative fuori della Comunità".

Nel prendere atto dell'apertura dell'Agenzia in ordine agli aspetti procedurali della questione, occorre esprimere qualche riserva in merito all'applicabilità della disposizione agevolativa in esame, in relazione alla gratuità della cessione, anche se l'Agenzia si premura di sottolineare che "la cessione gratuita si inserisce all'interno di un meccanismo unionale cui lo stato è tenuto dare attuazione..." Posto che non constano, nella normativa Iva Ue, previsioni agevolative di carattere generale per tali "cessioni gratuite", va ricordato che, in via di principio, costituiscono operazioni rilevanti, agli effetti dell'Iva, le cessioni "a

titolo oneroso", ossia quelle effettuate dietro pagamento di un corrispettivo, in assenza del quale il trasferimento di beni al di fuori dell'Ue, pur costituendo una esportazione ai fini doganali, non costituisce una cessione ai fini dell'Iva. In tal caso, pur non essendo dovuta l'imposta in quanto i beni saranno comunque consumati al di fuori dell'Ue, mancando una "cessione di beni a titolo oneroso", non potrebbe sussistere per il donante un diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte. Vero è che l'art. 16 della direttiva assimila alle cessioni a titolo oneroso anche "il prelievo di un bene dalla propria dell'impresa da parte di un soggetto passivo il quale...lo trasferisce a titolo gratuito", eccettuati i regali di scarso valore e i campioni; per questa via, però, si anticiperebbe l'operazione imponibile all'atto del "prelievo", antecedente al successivo trasferimento. In definitiva, nella fattispecie, le cessioni verso la p.a., essendo effettuate a titolo gratuito, sembrerebbero esulare dalla previsione dell'art. 146, lett. c), della direttiva e, di conseguenza, da quella dell'art. 8, lett. b-bis) del dpr n. 633/72, mentre potrebbero ricadere nell'esenzione senza diritto a detrazione prevista dall'art. 10, n. 12), del dpr n. 633/72.

— © Riproduzione riservata — ■

